



COMUNE DI CALANGIANUS
Provincia della Gallura Nord-Est Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 30-01-2026

Oggetto: Ratifica Deliberazione della Giunta comunale n. 143 del 30/12/2025 ad oggetto: "Analisi annuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Calangianus al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016".

L'anno duemilaventisei il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 18:30 in Calangianus e nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Convocato per volontà del Presidente del Consiglio si è riunito il Consiglio in sessione D'urgenza ed in seduta Pubblica con l'intervento dei Sigg. Consiglieri:

Albieri Fabio	SINDACO	Presente
Asara Paolo Antonio	CONSIGLIERE	Assente
Bellu Claudio	CONSIGLIERE	Presente
Bonino Giovanni	CONSIGLIERE	Presente
Inzaina Davide	CONSIGLIERE	Presente
Luciano Matilde	CONSIGLIERE	Presente
Manca Beatrice	CONSIGLIERE	Presente
Mariano Giuseppe	CONSIGLIERE	Presente
Melis Pier Mario	CONSIGLIERE	Presente
Muzzetto Anna Vittoria	CONSIGLIERE	Presente
Scampuddu Domenica	CONSIGLIERE	Assente
Sorace Remo	CONSIGLIERE	Presente
Tusacciu Martina Alessandra	CONSIGLIERE	Assente

Presenti n. 10 e Assenti n. 3

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Anna Giua

Assume la Presidenza il Fabio Albieri che dichiara aperta la seduta per aver constatato la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti.

PREMESSO:

- che l'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – T.U.S.P.), rivisitato dal D.Lgs. n. 100/2017, imponeva a ciascuna Amministrazione pubblica di effettuare, entro il 30 settembre 2017, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. 175 (ossia al 23 settembre 2016), individuando quelle che devono essere alienate o sottoposte a misure di razionalizzazione in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2;

- che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni:

- non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- nel rispetto della suddetta condizione, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

RICHIAMATE

- la deliberazione consiliare n° 36 del 28.09.2017, avente per oggetto:” Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art.24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175: Provvedimento di ricognizione”;
- la deliberazione consiliare n° 52 del 13.12.2018, avente per oggetto “Art.20 D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche integrazioni: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche.”
- la deliberazione consiliare n° 36 del 27.09.2019, avente per oggetto “Art.20 D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche integrazioni: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche”.
- la deliberazione consiliare n° 50 del 28.12.2020, avente per oggetto: “Analisi annuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Calangianus al 31/12/2019, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016”.
- la deliberazione consiliare n° 47 del 29.12.2021, avente per oggetto: “Analisi annuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Calangianus al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016”.
- la deliberazione consiliare n° 54 del 30.12.2022, avente per oggetto: “Analisi annuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Calangianus al 31/12/2021, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016”.

- la deliberazione consiliare n° 74 del 28.12.2023, avente per oggetto: “Analisi annuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Calangianus al 31/12/2022, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016”.
- la deliberazione consiliare n° 44 del 28.12.2024, avente per oggetto: “Analisi annuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Calangianus al 31/12/2023, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016”.
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 30/12/2025, avente per oggetto: “Analisi annuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Calangianus al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016”.

VISTO L'art.20 del D.Lgs. 175/2016, rubricato “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, che dispone, testualmente:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 ((da parte degli enti locali)) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio

amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

RICHIAMATE le linee guida del Ministero delle Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, in merito all'adempimento in oggetto, condivise con la Corte dei Conti e pubblicate sul sito internet istituzionale in data 23.11.2018 e agli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche presso il Dipartimento del Tesoro pubblicate in data 13.11.2024 sul sito internet istituzionale del MEF;

PRESO ATTO che le linee guida e gli indirizzi su richiamati contengono anche uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024, che si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014; le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

PRESO ATTO altresì che il documento di ricognizione, come evidenziato nel paragrafo 6.2 delle succitate linee guida, deve anche contenere una descrizione delle attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di ricognizione ordinaria per le società detenute al 31.12.2022, ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi del codice appalti;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui al codice appalti;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui al codice appalti;

TENUTO CONTO che:

- il D.Lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022 reca il Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (SPL);
- l'art. 30 d.lgs. 201/2022 prevede che i comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, debbano effettuare una Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori;

DATO ATTO che la ricognizione è contenuta in un'apposita Relazione, da aggiornare ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate;

CONSIDERATO che il Comune di Calangianus, la cui popolazione è inferiore alle 5.000 unità non è tenuto a predisporre ed approvare la relazione in materia di SPL;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce al Consiglio comunale la competenza in materia di partecipazioni in società di capitali;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni:

- non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- nel rispetto della suddetta condizione, possono mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione autonomie della Corte dei Conti adottato con deliberazione n.19/SEZAUT/2017;

CONSIDERATO che la ricognizione è obbligatoria anche in assenza di partecipazioni;

CONFERMATO che dalla analisi periodica dell'assetto complessivo delle società partecipate emerge l'esigenza di conservare le partecipazioni detenute presso la società Abbanoa S.p.A., incaricata della gestione del servizio idrico, come già previsto nel Piano di revisione straordinaria;

DATO ATTO, pertanto, che ricorrono le condizioni per il mantenimento delle sopra indicate quote societarie, per cui non è necessario procedere al riassetto per la loro razionalizzazione;

VISTO lo Statuto comunale;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti;
Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nella premessa narrativa

1. Di **ratificare la Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 in data 30/12/2025** avente per oggetto: "Analisi annuale dell'assetto complessivo delle partecipazioni detenute dal Comune di Calangianus al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016";
2. Di **dichiarare** il presente atto, con votazione separata, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, riconosciuta l'esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Data: 30-12-2025

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lucia Anna Giua

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile
Data: 30-12-2025

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lucia Anna Giua

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto

Fabio Albieri

Dott.ssa Lucia Anna Giua

(Il Presidente)

(Vice Segretario Comunale)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Calangianus, li 30-01-2026

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Lucia Anna Giua

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)